

(N. 2237)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MORO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

e col **Ministro del Bilancio**

(ZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1957

Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge si provvede:

a) a riordinare le carriere del personale docente e direttivo degli istituti d'istruzione elementare, secondaria e artistica;

b) ad attribuire agli insegnanti di ruolo e non di ruolo un compenso per le prestazioni complementari attinenti alla funzione e ad aumentare l'indennità di direzione di cui fruisce il personale direttivo;

c) a disciplinare l'inquadramento nelle nuove carriere del personale attualmente in servizio.

Data l'identità della funzione esplicita dagli insegnanti durante la permanenza in servizio, la progressione nell'ambito delle diverse carriere, il cui sviluppo è disegnato nelle tabelle

A, B, C, è stata configurata come passaggio dalla « classe » di stipendio iniziale alle « classi » successive.

In ogni carriera perciò le diverse classi rappresentano i successivi livelli di stipendio che si conseguono in corrispondenza con la posizione di « straordinario » e di « ordinario » e in base al decorso della anzianità di servizio.

Le singole classi di stipendio corrispondono ai « coefficienti » stabiliti dalla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Per la parte che concerne il personale insegnante, il proposto riordinamento si traduce nei seguenti miglioramenti:

1) *Riduzione del percorso normale delle carriere.* Ferme restando, con la sola variante

di cui si dirà, i quattro livelli di stipendio previsti per gli insegnanti delle scuole elementari e secondarie dalla citata tabella unica del 1956 il percorso *normale* delle diverse carriere viene ridotto di tre anni rispetto a quello fissato dalla tabella stessa.

Conseguentemente, gli insegnanti elementari raggiungono, dopo 23 anni di servizio, compreso il biennio di straordinariato (articolo 1, comma secondo), la quarta ed ultima classe di stipendio, il cui importo annuo lordo iniziale corrisponde a quello del « coefficiente » 325 (tab. A).

I professori delle scuole secondarie, per effetto dell'accennata riduzione triennale, raggiungono l'ultima classe di stipendio delle carriere per essi stabilite, in relazione al ruolo cui appartengono, rispettivamente:

dopo 20 anni di servizio, se di ruolo A (coefficienti 271-500);

dopo 18 anni di servizio, se di ruolo B (coefficienti 229-450);

dopo 23 anni di servizio, se di ruolo C (coefficienti 202-325).

Il biennio di straordinariato è compreso nei periodi di anzianità sopra indicati. Rinviano alla tabella B per ciò che attiene ai vari momenti che segnano il passaggio dalle « classi » di stipendio iniziali alle tre « classi » successive, qui va notato che per i professori appartenenti al ruolo B è previsto l'aumento di 48 punti del coefficiente finale, per essi stabilito dalla tabella unica del 1956, il quale perciò passa da 402 a 450, con un aumento di lire 144.000 dell'ammontare della quarta ed ultima classe di stipendio.

La proposta variazione in aumento è giustificata dal fatto che la carriera di ruolo B è riservata essenzialmente ad insegnanti laureati in servizio nelle scuole di primo grado.

Gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica vengono distribuiti in quattro ruoli in rapporto al tipo di scuola cui appartengono e alle materie che professano (tab. C').

I titolari delle discipline assegnate al III e al IV ruolo beneficiano rispettivamente dei miglioramenti previsti per i professori delle scuole secondarie appartenenti ai ruoli A e B, mentre i professori assegnati al I e al II ruolo

godono delle abbreviazioni risultanti dalla nuova struttura delle carriere.

Gli insegnanti tecnici pratici degli istituti d'istruzione media tecnica conseguono, a loro volta, una struttura di carriera modellata, al pari di quella degli altri insegnanti, secondo il c.d. sistema del ruolo aperto. Essi sono distribuiti in due ruoli, in relazione al grado della scuola cui appartengono, e le rispettive carriere — le quali hanno in comune le quattro classi di stipendio — si differenziano per il diverso numero degli anni di servizio richiesto per raggiungerne l'intero sviluppo.

Come risulta dalla tabella B, gli insegnanti tecnici pratici degli istituti di 2° grado (istituti tecnici e scuole di magistero per la donna) raggiungono l'ultima classe di stipendio della carriera per essi stabilita dopo 17 anni di servizio, mentre gli insegnanti delle scuole di 1° grado (scuole di avviamento ecc.) la raggiungono dopo 31 anni di servizio, compreso il biennio di prova. Non è superfluo notare che questa ultima categoria di insegnanti, la cui carriera, per effetto dei decreti legislativi 7 maggio 1948, n. 1277 e 1278, si arrestava all'ex grado 9°, viene ora ad attingere un livello corrispondente al grado 8° del vecchio ordinamento e quindi consegue uno sviluppo di carriera.

Lo stesso trattamento è fatto anche ai maestri d'arte degli istituti e scuole d'arte, i quali assumono la denominazione di insegnanti d'arte applicata (art. 20; tab. C).

Va segnalato infine che l'ultimo comma dell'articolo 2 dispone che per la progressione in carriera non sono computati gli anni di servizio nei quali l'insegnante abbia riportato la qualifica di « insufficiente » ovvero sia stato sospeso dal servizio o collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

2) *Abbreviazioni di carriera per merito distinto.* Oltre all'indicata riduzione triennale, il proposto riordinamento prevede due abbreviazioni, di tre anni ciascuna, riservate ai vincitori di appositi concorsi per merito distinto (articoli 3 e 4).

I concorsi per merito distinto consentono il passaggio anticipato rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio e sono indetti per titoli ed esame. L'esame, come risulta dal-

l'articolo 3, consta di una prova scritta, grafica o pratica, da determinarsi per regolamento, e di una lezione. Limitatamente ai concorsi riservati agli insegnanti di materie artistiche, l'esame consta della sola lezione.

I concorsi per merito distinto sono indetti ogni anno per un numero di posti pari al 25 per cento degli insegnanti delle corrispondenti discipline che hanno titolo per parteciparvi e cioè che si trovino a distanza di tre anni dal compimento della anzianità richiesta per il normale passaggio rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio. Trattandosi di concorsi destinati ad operare una selezione è parso indispensabile, per non snaturarne il significato e il valore, stabilire l'indicato rapporto percentuale ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso. La votazione richiesta per l'inclusione nella graduatoria dei vincitori è quella prescritta in via generale dal vigente ordinamento delle carriere dei dipendenti statali.

Per gli insegnanti ex combattenti l'articolo 4 reca una norma che, in conformità di quanto è prescritto dall'articolo 207 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dichiara utile, ai fini del raggiungimento dell'anzianità di servizio necessaria per la partecipazione al concorso per merito distinto, il servizio prein reparti combattenti. Il che si risolve, nei confronti dei vincitori, in una ulteriore abbreviazione di carriera.

3) *Valutazione agli effetti economici dell'insegnamento non di ruolo.* La considerazione della circostanza che l'ingresso in carriera avviene normalmente dopo un periodo di attesa che è impiegato nell'esercizio di attività didattica svolta in qualità di insegnante non di ruolo, ha suggerito di accordare un limitato riconoscimento, ai soli effetti degli aumenti periodici di stipendio, al servizio non di ruolo.

Come risulta dall'articolo 6 deve trattarsi di insegnamento prestato per uno o due bienni in istituti statali dello stesso settore dell'istruzione (elementare, secondaria o artistica) cui appartiene l'istituto nel quale il richiedente ha ottenuto la nomina in ruolo e deve trattarsi, altresì, di servizio valutato con qualifica non inferiore a quella di « valente » (o

a quella equivalente di « distinto » per gli insegnanti elementari), e reso, per non meno di sette mesi in ciascun anno scolastico, col possesso, quando prescritto, del titolo di abilitazione, salva l'eccezione prevista, relativamente al periodo di sospensione dei concorsi — esami di Stato, dall'ultimo comma dello stesso articolo. Tale servizio dà titolo, una volta ottenuta la qualifica di ordinario, all'attribuzione, tanto nella seconda classe di stipendio, quanto nelle successive, di uno o due aumenti periodici (a seconda che l'interessato abbia prestato uno o due bienni di insegnamento non di ruolo), la cui misura è ragguagliata all'importo iniziale di ciascuna delle predette classi di stipendio.

Gli effetti economici di tale valutazione non sono irrilevanti, dato che l'aumento è conservato anche dopo il passaggio all'ultima classe di stipendio e quindi esercita la sua incidenza non solo durante l'ulteriore permanenza in servizio, ma anche all'atto della liquidazione del trattamento di quiescenza.

La valutazione dell'insegnamento non di ruolo è accordata, alle condizioni di cui s'è detto, anche agli insegnanti attualmente in servizio, con esclusione beninteso di ogni effetto retroattivo (articolo 21).

4) *Aumento periodico anticipato per merito.* Va notato infine che l'articolo 12 autorizza l'attribuzione dell'aumento periodico con l'anticipo di un anno, rispetto alla normale decorrenza, a tutti gli insegnanti ordinari che conseguano per tre anni scolastici consecutivi il giudizio di « ottimo ». L'aumento anticipato è accordato, per una volta soltanto, nella seconda classe di stipendio e per una volta ancora, verificandosi nuovamente la predetta condizione, nella terza classe di stipendio.

L'articolo 12, che è compreso tra le disposizioni comuni al personale direttivo e insegnante, aggiunge che ai presidi e ai direttori degli istituti di istruzione secondaria e artistica l'aumento periodico anticipato è attribuito, alle condizioni previste per gli insegnanti, per non più di una volta e nella sola prima classe di stipendio.

Per il personale direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria, e artistica sono previsti i seguenti miglioramenti.

a) Riduzione da otto a sei anni del periodo minimo di servizio richiesto per l'ammissione dei presidi di prima e di seconda categoria allo scrutinio per merito comparativo ai fini del passaggio dalla classe di stipendio ad essi rispettivamente assegnata all'atto della nomina, alla classe superiore, ed elevazione dal 25 per cento al 50 per cento dell'aliquota dei posti da conferire (articolo 8).

Analogo miglioramento è previsto per i direttori degli istituti e scuole d'arte.

I direttori dei Conservatori di musica, presentemente distribuiti in due gruppi dei quali l'uno consegue il trattamento economico corrispondente all'ex grado 5° all'atto della nomina e l'altro lo raggiunge solo dopo otto anni di permanenza nell'ex grado 6°, vengono ora allineati portando i direttori del secondo gruppo al livello di quelli del primo e ciò spiega l'attribuzione di un'unica classe di stipendio nella misura corrispondente al coefficiente 670 (articolo 9).

b) Attribuzione all'atto della nomina in ruolo dello stipendio corrispondente al coefficiente 450 ai presidi di 2^a categoria e ai direttori delle scuole di primo grado, nonchè ai direttori didattici (tabelle C, D, E).

Resta da avvertire che l'articolo 11, confermando la norma vigente per la generalità dei dipendenti statali, prevede l'attribuzione, al personale direttivo e insegnante, per ogni biennio di servizio senza demerito, di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento dell'importo iniziale delle singole classi di stipendio.

Il titolo II comprende due articoli il primo dei quali (articolo 13) autorizza l'attribuzione a favore degli insegnanti di ruolo e non di ruolo di compensi per prestazioni complementari attinenti alla funzione, la cui misura è stabilita dall'annessa tabella F. Da questa tabella risulta che, limitatamente al periodo 1° luglio 1956 - 30 giugno 1957, l'importo dei compensi stessi è stabilito, per imprescindibili necessità di bilancio, in misura inferiore rispetto a quella da corrispondere a partire dal 1° luglio 1957.

A sua volta l'articolo 14 prevede l'aumento della indennità di direzione di cui presentemente fruisce il personale direttivo contemplato nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. L'importo dell'aumento per ciascuna categoria di aventi diritto, è fissato nella tabella G nella stessa misura del compenso per prestazioni complementari assegnato al personale insegnante.

Il titolo III reca le norme da osservare nella prima applicazione del nuovo ordinamento. Di esse vanno qui segnalate le disposizioni degli articoli 16 e 17 che concernono l'inquadramento degli insegnanti nelle nuove carriere. Il criterio adottato è quello del trasporto nell'ambito delle corrispondenti carriere, ai fini della determinazione della classe di stipendio da assegnare e degli aumenti periodici eventualmente spettanti, dell'anzianità acquisita all'atto dell'entrata in vigore della legge, tenendo conto in ogni caso, della riduzione da tre a due anni della durata del periodo di straordinariato. Lo stesso criterio vale per l'inquadramento degli insegnanti tecnici pratici e d'arte applicata (articoli 19 e 20), nonchè per l'inquadramento dei professori di musica e canto degli istituti magistrali, i quali vengono assegnati al ruolo B in considerazione della durata del corso di studio da essi seguito per il conseguimento del titolo richiesto per l'ammissione al concorso e del grado dell'istituto in cui insegnano. Infine, sempre in base all'anzianità acquisita nel ruolo cui appartengono, è previsto l'inquadramento del personale direttivo degli istituti contemplati dal proposto ordinamento, il quale entra in vigore — salva la diversa decorrenza espressamente stabilita nelle tabelle F e G — dal primo del mese successivo alla data della pubblicazione della legge.

Il Governo, consapevole dello sforzo compiuto per assicurare agli insegnanti e ai capi d'istituto, malgrado le note difficoltà del bilancio, un trattamento economico e di carriera adeguato alla loro nobilissima funzione, confida nell'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

CARRIERA E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE INSEGNANTE E DIRETTIVO

CAPO I

Personale insegnante.

Art. 1.

(Qualifiche)

Gli insegnanti degli istituti d'istruzione elementare, secondaria e artistica si distinguono in straordinari e ordinari.

La qualifica di straordinario è attribuita all'atto della nomina in ruolo; quella di ordinario è conferita dopo il favorevole compimento di un biennio di prova.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli insegnanti elementari del ruolo in soprannumero.

Art. 2.

(Carriera)

Gli insegnanti degli istituti indicati nell'articolo 1 conseguono, nel corso delle rispettive carriere, le classi di stipendio le cui misure annue lorde iniziali sono stabilite, per ciascuno dei ruoli cui appartengono, dalle annesse tabelle A, B, C.

La prima e la seconda classe di stipendio sono attribuite rispettivamente all'atto della nomina a straordinario e all'atto del conferimento della qualifica di ordinario; la terza e la quarta sono assegnate al compimento dei periodi di anzianità di ordinario stabiliti, per ciascuno dei predetti ruoli, dalle tabelle di cui al precedente comma.

Agli effetti della progressione in carriera non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente »

te », nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Art. 3.

(Concorsi per merito distinto)

I periodi di anzianità stabiliti dalle annesse tabelle A, B, C, ai fini del passaggio dalla seconda alla terza e dalla terza alla quarta classe di stipendio sono ridotti di tre anni ciascuno per i vincitori di appositi concorsi per merito distinto.

I concorsi per merito distinto riservati agli insegnanti elementari sono indetti dai Provveditori agli studi; quelli riservati agli insegnanti degli istituti d'istruzione secondaria e artistica sono indetti con decreto ministeriale per materia o gruppo di materie.

I concorsi sono indetti annualmente entro il 30 settembre per una aliquota di posti pari ad un quarto del numero degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso, che al 1° ottobre successivo si trovino a distanza di tre anni dal compimento dell'anzianità indicata nelle annesse tabelle per il passaggio rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio.

Il concorso per merito distinto è per esame e per titoli.

L'esame consta di una prova scritta, grafica o pratica, secondo le determinazioni del regolamento, e di una lezione.

Per gli insegnanti di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica, la prova di esame consiste nella sola lezione.

La commissione giudicatrice dispone di 100 punti dei quali 75 sono riservati alle prove di esame e 25 ai titoli.

Alla ripartizione dei punti provvede la commissione nella sua prima adunanza.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna di esse e una votazione complessiva non inferiore a 80/100.

Il concorso non può essere ripetuto da coloro che non abbiano conseguito la votazione minima stabilita dal precedente comma.

Art. 4.

(Requisiti per l'ammissione ai concorsi)

Ai concorsi di cui all'articolo 3 possono partecipare gli insegnanti che:

a) si trovino a 3 anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno 4 anni di effettivo servizio nel ruolo cui appartengono;

c) abbiano riportato nell'ultimo triennio qualifiche non inferiori a « valente » o a quella corrispondente di « distinto ».

Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina in ruolo in reparti combattenti è computato come servizio civile di ruolo ai fini del raggiungimento della condizione di cui alla precedente lettera a).

Coloro che abbiano ottenuto la valutazione del servizio militare agli effetti di cui al precedente comma per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio non possono usufruire del medesimo beneficio per il passaggio anticipato alla classe di stipendio successiva.

Art. 5.

(Servizi utili ai fini della carriera)

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti relative al riconoscimento dei servizi utili agli effetti della progressione in carriera.

Art. 6.

(Valutazione dell'insegnamento non di ruolo)

Il servizio prestato dagli insegnanti degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica anteriormente alla nomina in ruolo, per uno o due bienni, in qualità di insegnante non di ruolo, dà titolo all'attribuzione, nella seconda classe di stipendio ed in quelle successive, rispettivamente di uno o due aumenti periodici di stipendio, la cui misura è ragguagliata all'importo iniziale di ciascuna classe.

Ai fini del precedente comma il servizio non di ruolo è computato sempre che sia stato prestato, per almeno sette mesi in ciascun anno

scolastico, in istituti statali del corrispondente ordine, con il possesso, ove richiesto, del titolo legale di abilitazione e sia stato valutato con qualifica non inferiore a « valente » o a quella corrispondente di « distinto ».

Per il servizio prestato negli anni scolastici dal 1942 al 1949 il titolo di studio può tener luogo di quello di abilitazione.

CAPO II

Personale direttivo

Art. 7.

(Carriera degli ispettori scolastici e dei direttori didattici)

Agli ispettori scolastici e ai direttori didattici sono attribuite le classi di stipendio le cui misure annue lorde iniziali sono stabilite dall'annessa tabella D.

Art. 8.

(Carriera del personale direttivo degli Istituti di istruzione secondaria)

Al personale direttivo degli Istituti di istruzione secondaria di II grado sono attribuite due classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è quella stabilita dall'annessa tabella E per i presidi di prima categoria.

Al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di I grado sono attribuite due classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è quella stabilita dall'annessa tabella E per i presidi di seconda categoria.

La prima classe di stipendio è attribuita all'atto della nomina in ruolo. Dopo almeno 6 anni di servizio, nella categoria di appartenenza, si può conseguire la seconda classe di stipendio, previo scrutinio per merito comparativo, nel limite del 50 per cento dei posti in organico, da computarsi nei modi previsti dalle vigenti disposizioni.

Allo scrutinio per merito comparativo procede la commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, con

l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni dell'articolo 169 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

(Carriera del personale direttivo degli istituti di istruzione artistica)

Ai direttori dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza è attribuita, a partire dalla nomina in ruolo, la classe di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è stabilita dall'annessa tabella C.

Ai direttori degli istituti e scuole d'arte sono attribuite due classi di stipendio le cui misure annue lorde iniziali sono stabilite dalla predetta tabella.

I direttori degli istituti di cui al precedente comma conseguono la prima classe di stipendio all'atto della nomina in ruolo; dopo almeno sei anni di servizio nel ruolo cui appartengono possono conseguire, previo scrutinio per merito comparativo, la classe di stipendio superiore, nel limite del 50 per cento dei posti in organico.

Allo scrutinio procede la commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, n. 666, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni dell'articolo 169 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

CAPO III

Personale degli istituti statali dei sordomuti

Art. 10.

(Personale direttivo e insegnante)

Ai direttori, ai vice direttori e agli insegnanti elementari di ruolo degli istituti statali per sordomuti è attribuito, rispettivamente, il trattamento economico degli ispettori scolastici, dei direttori didattici e degli insegnanti elementari.

Alle maestre di scuola materna presso gli istituti predetti è attribuito il trattamento eco-

nomico delle maestre in servizio presso i giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali statali.

CAPO IV

Disposizioni comuni al personale direttivo e insegnante

Art. 11.

(Aumenti periodici di stipendio)

Al personale direttivo e insegnante spettano, per ogni biennio di servizio prestato senza demerito, con l'attribuzione di una stessa classe di stipendio, aumenti periodici, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale della classe medesima.

Art. 12.

(Aumento periodico anticipato per merito)

L'aumento periodico è attribuito con l'anticipo di un anno rispetto alla normale decorrenza agli insegnanti che, per tre anni scolastici consecutivi, abbiano riportato la qualifica di « ottimo », nella classe di stipendio nella quale conseguono l'anticipazione.

L'aumento periodico anticipato è accordato nella seconda e nella terza classe di stipendio e per non più di una volta in ciascuna di esse.

Ai presidi e ai direttori degli istituti di istruzione secondaria e artistica l'aumento periodico anticipato è attribuito, alle condizioni di cui al primo comma, nella prima classe di stipendio ad essi assegnata e per non più di una volta.

TITOLO II

COMPENSI PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI - AUMENTO DELL'INDENNITÀ DI DIREZIONE

Art. 13.

(Compensi per prestazioni complementari)

Al personale insegnante di ruolo e non di ruolo è corrisposto, per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente, un compenso nella misura e alle condizioni stabilite dall'annessa tabella F.

Art. 14.

(Aumento dell'indennità di direzione)

L'indennità di direzione spettante al personale delle scuole d'istruzione elementare, secondaria e artistica e degli istituti di educazione, contemplato nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, è aumentata secondo quanto stabilito dall'annessa tabella G.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

(Classificazione degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica)

Gli insegnanti in servizio negli istituti di istruzione artistica sono assegnati al ruolo stabilito, per la rispettiva materia e per il tipo di scuola cui appartengono, dall'annessa tabella C¹.

Art. 16.

(Inquadramento degli insegnanti straordinari)

Agli insegnanti straordinari degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che non abbiano compiuto due anni di servizio, è attribuita la prima classe di stipendio stabilita, in relazione al ruolo cui appartengono, dalle annesse tabelle A, B, C, con l'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli insegnanti che all'entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto in qualità di straordinari due anni di servizio utile ai fini della prova, è attribuita, qualora la prova abbia avuto esito favorevole, la qualifica di ordinario, con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1° ottobre successivo al compimento del biennio stesso. Ad essi è assegnata, con la medesima decorrenza, la seconda classe di stipendio stabilita, per il ruolo cui appartengono, dalle annesse tabelle

con l'anzianità maturata in eccedenza al predetto biennio di prova.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli insegnanti elementari che abbiano compiuto due anni di servizio nel ruolo in soprannumero o cumulativamente in questo ultimo e nel ruolo normale.

Art. 17.

(Inquadramento degli insegnanti ordinari)

Agli insegnanti ordinari degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica è attribuita la classe di stipendio che ad essi rispettivamente compete, in conformità delle annesse tabelle A, B, C e in base all'anzianità di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli insegnanti di ruolo transitorio ordinario.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di ordinario si computa l'eccedenza del servizio prestato in qualità di straordinario rispetto alla durata del periodo di prova stabilita dall'articolo 1 eccettuata l'eccedenza dipendente da proroga del periodo stesso.

I servizi riconosciuti utili agli effetti della progressione in carriera sono computati nel calcolo dell'anzianità.

Agli effetti dell'inquadramento non si applica il disposto della prima parte dell'ultimo comma dell'articolo 2.

Art. 18.

(Inquadramento degli insegnanti di musica e canto degli Istituti magistrali)

Gli insegnanti di musica e canto, in servizio negli istituti magistrali, sono assegnati al ruolo B e ad essi sono attribuite le classi di stipendio stabilite per il predetto ruolo dell'annessa tabella B, in base all'anzianità di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.

Si applicano i commi 3° e successivi dell'articolo 17.

Art. 19.

(*Inquadramento degli insegnanti tecnici pratici*)

Agli insegnanti tecnici pratici degli istituti di istruzione media tecnica di primo e di secondo grado, la cui anzianità di servizio di ruolo non sia superiore a due anni, è attribuita la prima classe di stipendio per essi stabilita dall'annessa tabella B.

Agli insegnanti che abbiano oltre due anni di servizio di ruolo è attribuita la classe di stipendio che ad essi compete, in relazione al ruolo cui appartengono, in base all'anzianità di servizio posseduta, in eccedenza al biennio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.

Si applicano le disposizioni degli ultimi due commi dell'articolo 17.

Art. 20.

(*Inquadramento dei maestri d'arte*)

I maestri d'arte degli istituti e scuole d'arte, assumono la denominazione di insegnanti d'arte applicata e sono inquadrati nei corrispondenti ruoli previsti dall'annessa tabella C.

Per l'attribuzione delle classi di stipendio agli insegnanti d'arte applicata si osservano le disposizioni dell'articolo 19.

Art. 21.

(*Valutazione dell'insegnamento non di ruolo a favore degli insegnanti in servizio*)

Agli insegnanti attualmente in servizio l'insegnamento non di ruolo è valutato, nei casi e agli effetti previsti dall'articolo 6, nella classe di stipendio che ad essi rispettivamente compete, in applicazione della presente legge, e nelle classi successive.

Art. 22.

(*Inquadramento dei Capi di Istituto*)

Ai presidi degli istituti di istruzione secondaria di II grado e ai direttori degli istituti d'arte, attualmente in servizio, sono assegnate, in conformità delle annesse tabelle E e C, le classi di stipendio corrispondenti rispettivamente al coefficiente ad essi attribuito dalla tabella annessa al decreto del Presidente della

Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, con gli aumenti periodici cui possano aver diritto in base all'anzianità maturata nel coefficiente stesso.

Ai presidi e ai direttori delle scuole secondarie di I grado e ai direttori delle scuole di arte che abbiano conseguito il passaggio al coefficiente 500 è attribuita la seconda classe di stipendio stabilita dalla annessa tabella E per i presidi di seconda categoria e dall'annessa tabella C per i direttori delle scuole d'arte, con gli aumenti cui possano aver diritto in base all'anzianità maturata nel coefficiente stesso.

Ai presidi e ai direttori di cui al precedente comma che non abbiano conseguito il passaggio al coefficiente suddetto, è attribuita la classe di stipendio iniziale per essi stabilita dalle annesse tabelle sopra indicate, con gli aumenti periodici cui possano aver diritto in base alla anzianità acquisita nel ruolo cui appartengono.

Ai direttori dei Conservatori di musica e delle Accademie di arte drammatica e di danza è assegnata la classe di stipendio per essi stabilita dall'annessa tabella C con gli aumenti periodici eventualmente spettanti in base all'anzianità acquisita nel ruolo cui appartengono.

Art. 23.

(*Rinvio*)

Per quanto non è previsto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 24.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 25.

(*Copertura della spesa*)

L'onere recato dalla presente legge sarà fronteggiato con l'entrata conseguente, ai sensi dell'articolo 75 del regio decreto 17 aprile 1921, n. 796, dalla monetazione dell'argento della Zecca.

Art. 26.

(*Variazioni di bilancio*)

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

CARRIERA DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE ELEMENTARI

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Ruolo normale e ruolo degli insegnanti in soprannumero
325	L. 975.000	IV classe di stipendio: dopo 21 anni di ordinario
271	» 813.000	III classe di stipendio: dopo 12 anni di ordinario
229	» 687.000	II classe di stipendio: al conferimento della qualifica di ordinario
202	» 606.000	I classe di stipendio: straordinario

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

CARRIERA DEL PERSONALE INSEGNANTE DEGLI ISTITUTI
D'ISTRUZIONE SECONDARIA

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Professori di ruolo A	Professori di ruolo B	Professori di ruolo C	Insegnanti tecnici-pratici	
					degli Ist. di II grado	degli Ist. di I grado
500	L. 1.500.000	IV classe di stipendio dopo 18 anni di ordinario	—	—	—	—
450	» 1.350.000	—	IV classe di stipendio dopo 16 anni di ordinario	—	—	—
402	» 1.206.000	III classe di stipendio dopo 8 anni di ordinario	—	—	—	—
325	» 975.000	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ord.	III classe di stipendio dopo 5 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 21 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 15 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 29 anni di ordinario
271	» 813.000	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 11 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 7 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 13 anni di ordinario
229	» 687.000	—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ord.	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	II classe di stipendio al conferimento di ordinario
202	» 606.000	—	—	I classe di stipendio straordinario	I classe di stipendio straordinario	I classe di stipendio straordinario

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Direttori dei Conservatori di Musica, delle Accademie d'Arte Drammatica e di Danza	Direttori degli Istituti d'Arte	Direttori delle Scuole d'Arte
1	2	3	4	5
670	L. 2.010.000	Classe unica di stipendio all'atto della nomina	II classe di stipendio dopo almeno 6 anni dalla nomina nel limite del 50% dei posti in organico	—
500	» 1.500.000	—	I classe di stipendio all'atto della nomina	II classe di stipendio dopo almeno 6 anni dalla nomina nel limite del 50% dei posti in organico
450	» 1.350.000	—	—	I classe di stipendio all'atto della nomina
402	» 1.206.000	—	—	—
325	» 975.000	—	—	—
271	» 813.000	—	—	—
229	» 687.000	—	—	—
202	» 606.000	—	—	—

TABELLA C

DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA

Professori I ruolo	Professori II ruolo	Professori III ruolo	Professori IV ruolo	Insegnanti d'arte applicata degli Istituti d'Arte	Insegnanti d'arte applicata delle Scuole d'Arte
6	7	8	9	10	11
III classe di stipendio dopo 12 anni di ordinario	—	—	—	—	—
II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 16 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 18 anni di ordinario	—	—	—
—	—	—	IV classe di stipendio dopo 16 anni di ordinario	—	—
I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 8 anni di ordinario	—	—	—
—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 5 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 15 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 29 anni di ordinario
—	—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 7 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 13 anni di ordinario
—	—	—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario
—	—	—	—	I classe di stipendio straordinario	I classe di stipendio straordinario

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C'

CLASSIFICAZIONE DEGLI INSEGNANTI
DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA

I ruolo	II ruolo	III ruolo	IV ruolo
ACCADEMIE DI BELLE ARTI	CONSERVATORI DI MUSICA	ACCADEMIE DI BELLE ARTI	CONSERVATORI DI MUSICA
Insegnanti di:	Insegnanti di:	Insegnanti di:	Insegnanti di:
Pittura	Armonia e contrap- punto	Tecniche dell'incisione	Arte scenica
Scultura	Canto	Anatomia artistica	Arte scenica e lettera- tura drammatica
Decorazione	Musica corale	Plastica ornamentale	Arte scenica e lettera- tura poetica e dram- matica
Scenografia	Organo e composizione organistica	CONSERVATORI DI MUSICA	Letteratura poetica e drammatica
Storia dell'arte	Pianoforte per i corsi di perfezionamento	Insegnanti di:	Materie letterarie o lin- gua e lettere italiane, storia e geografia
CONSERVATORI DI MUSICA	Violino per i corsi di perfezionamento	Esercitazioni corali	Lingua e letteratura ita- liana, storia e geo- grafia
Insegnanti di:	Violoncello per i corsi di perfezionamento	Esercitazioni orche- strali	Armonia complemen- tare (cultura musicale e generale)
Composizione per i cor- si di perfezionamento	Musica d'insieme per strumenti ad arco per i corsi di perfeziona- mento	Lettura della partitura	Organo complementare e canto gregoriano
Composizione	Storia della musica e bibliotecario - Biblio- tecaro	Musica d'insieme per strumenti ad arco	Pianoforte complemen- tare
Composizione polifonica vocale	Arpa	Clarinetto	Viola complementare
Armonia, contrapp. fu- ga e composizione	Pianoforte	Contrabasso	Violinò complementare
Contrappunto fuga e composizione	Viola	Corno	
Fuga e composizione	Violino	Fagotto	
Direzione d'orchestra	Violino e viola	Flauto	
	Violoncello	Oboe	
	Storia della musica e storia ed estetica mu- sicale	Tromba e Trombone	
	Clavicembalo	Musica da camera	SCUOLE D'ARTE
	ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA	Strumentazione per banda	Insegnanti di:
	Composizione della danza	Teoria, solfeggio e det- tato musicale	tutte le cattedre
	Tecnica della danza	LICEI ARTISTICI	
		Insegnanti di:	
		tutte le cattedre	
		ISTITUTI D'ARTE	
		Insegnanti di:	
		tutte le cattedre	

TABELLA D

TABELLA DEGLI STIPENDI DEI DIRETTORI DIDATTICI
E DEGLI ISPETTORI SCOLASTICI

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Qualifica
500	L. 1.500.000	Ispettori scolastici
450	» 1.350.000	Direttori didattici

TABELLA E

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO DEGLI ISTITUTI
D'ISTRUZIONE SECONDARIA

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Presidi di I categoria	Presidi di II categoria
670	L. 2.010.000	II classe di stipendio dopo almeno 6 anni nel limite del 50 % dei posti in organico.	—
500	» 1.500.000	I classe di stipendio all'atto della nomina	II classe di stipendio dopo almeno 6 anni nel limite del 50 % dei posti in organico
450	» 1.350.000	—	I classe di stipendio all'atto della nomina

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA F

TABELLA DEI COMPENSI MENSILI LORDI PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
ATTINENTI ALLA FUNZIONE DOCENTE ⁽¹⁾

A) - ISTRUZIONE ELEMENTARE

I. - Insegnanti elementari, insegnanti e assistenti della Scuola di Metodo « A. Romagnoli »
e degli Istituti Statali dei sordomuti:

	dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957	dal 1° luglio 1957
di ruolo	L. 1.500	L. 3.500
non di ruolo	» 750	» 1.750

B) - ISTRUZIONE SECONDARIA

I. - Professori:

	dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957	dal 1° luglio 1957
di ruolo A.	L. 3.000	L. 7.000
di ruolo B.	» 2.000	» 5.000
di ruolo C	» 1.500	» 3.500
non di ruolo con orario di cattedra ⁽²⁾ :		
per insegnamenti ruolo A	L. 1.500	L. 3.500
per insegnamenti ruolo B	» 1.000	» 2.500
per insegnamenti ruolo C	» 750	» 1.750

II. - Maestre istitutrici degli Educandati Femminili:

di ruolo	L. 1.500	L. 3.500
non di ruolo	» 750	» 1.750

⁽¹⁾ Il compenso è corrisposto: per non più di undici mesi all'anno, agli insegnanti tecnico-pratici ed agli insegnanti d'arte applicata; per non più di dieci mesi all'anno al personale insegnante. Il compenso non è dovuto al personale comandato o comunque in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione. È altresì, proporzionalmente ridotto in relazione alle assenze dal servizio.

⁽²⁾ Per gli insegnanti non di ruolo che non abbiano orario di cattedra il compenso è commisurato proporzionalmente alle ore settimanali di insegnamento prestato. In nessun caso però il detto compenso potrà eccedere la misura prevista per il personale non di ruolo con orario di cattedra.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA F

III. - Insegnanti tecnico-pratici. personale tecnico delle scuole e istituti di istruzione tecnica:

	dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957	dal 1° luglio 1957
di ruolo	L. 1.500	L. 3.500
non di ruolo	» 750	» 1.750

C - ISTRUZIONE ARTISTICA

I. - Professori:

a) dei Conservatori di Musica, delle Accademie di Belle Arti, dei Licei Artistici, degli Istituti d'Arte:

	dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957	dal 1° luglio 1957
di ruolo	L. 3.000	L. 7.000
non di ruolo con orario di cattedra ⁽¹⁾	» 1.500	» 3.500

b) delle Scuole d'arte:

di ruolo	» 2.000	» 5.000
non di ruolo con orario di cattedra ⁽¹⁾	» 1.000	» 2.500

II. - Insegnanti d'arte applicata:

di ruolo	» 1.500	» 3.500
non di ruolo	» 750	» 1.750

⁽¹⁾ Per gli insegnanti non di ruolo che non abbiano orario di cattedra il compenso è commisurato proporzionalmente alle ore settimanali di insegnamento prestato. In nessun caso però il detto compenso potrà eccedere la misura prevista per il personale non di ruolo con orario di cattedra.

TABELLA G

TABELLA DEGLI AUMENTI DELL'INDENNITÀ DI DIREZIONE

- I. - Presidi di I categoria degli Istituti d'istruzione secondaria, Direttori dei Conservatori di Musica, Direttore dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, Direttore della Accademia di Danza, Direttori degli Istituti d'Arte:

Lire 7.000 mensili lorde dal 1° luglio 1957.

- II. - Direttori e Presidi di II categoria delle scuole d'istruzione secondaria, Direttori delle Scuole d'arte:

Lire 5.000 mensili lorde dal 1° luglio 1957.

- III. - Rettori dei Convitti Nazionali e Direttrici degli Educandati femminili:

Lire 7.000 mensili lorde dal 1° luglio 1957.

- IV. - Ispettori scolastici:

Lire 7.000 mensili lorde dal 1° luglio 1957.

- V. - Direttori didattici, Direttori della Scuola statale di metodo « A. Romagnoli », Direttori degli Istituti statali dei Sordomuti:

Lire 5.000 mensili lorde dal 1° luglio 1957.

NOTA: Per il periodo 1° luglio 1956 - 30 giugno 1957 gli aumenti sono fissati rispettivamente in lire 3.000 per i presidi, direttori ed ispettori di cui ai punti I, III, IV e in lire 2.000 per i presidi e direttori di cui ai punti II e V.